



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 24

In data 31-10-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione - seduta

O G G E T T O

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		INGIUST.
DE MARCHI LAURA	Presente	
BETTAGNO NICODEMO	Assente	
VETTORE MARCO	Presente	
CASAROTTI MASSIMO	Presente	
ZIVIO PAOLO	Assente	
FERRO GUIDO	Presente	
GAMBIN MAURO	Presente	
BROGNARA MIRCO	Assente	
RONCOLATO DANIELA	Presente	
COSTA MARIA ANGELA	Assente	
CASAROTTI EMANUELE	Assente	
BURATO LARA	Presente	
ZORZAN SARA	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. FRANCESCO MONTEMURRO.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Geom. MIRKO RIGOLIN.

Il Sindaco D.ssa LAURA DE MARCHI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

MAURO GAMBIN

DANIELA RONCOLATO

SARA ZORZAN

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 24 del 31-10-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art.13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali.

"7. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

"9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08.06.2012 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote I.M.U.

- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree fabbricabili e ivi compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, gli immobili locati, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita;
- 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze come definiti dall'art. 13 comma 2 della Legge 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

Che con detta deliberazione sono state determinate per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

- 1) € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Atteso che a seguito del minor gettito dei trasferimenti erariali e delle minori entrate correnti si rende necessario un processo di rivisitazione delle aliquote I.M.U. fissate in sede di approvazione bilancio 2012, nel modo che segue:

- 0,9% (zero virgola nove per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree fabbricabili e ivi compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, gli immobili locati, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita;
- 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze come definiti dall'art. 13 comma 2 della Legge 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);
- detrazione € 200,00 dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attualmente recita:

<<169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>>;

Visto l'art. 9, comma 3, lettera b) del D.L. 174/2012 che differisce al 31.10.2012 il termine per le modifiche della deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Uditi i seguenti interventi:

- il Consigliere Zorzan S. chiede se sono state valutate altre strade prima di decidere l’aumento delle aliquote IMU;
- il Sindaco risponde che per non aumentare le aliquote IMU purtroppo si sarebbe dovuto rinunciare ad alcuni servizi.

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Burato - Zorzan), contrari nessuno espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che in questo dispositivo si intende riportato e trascritto,

1) di modificare le aliquote I.M.U. per l’anno 2012, già determinate con precedente atto consiliare n. 4 del 08.06.2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- 0,9% (zero virgola nove per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree fabbricabili e ivi compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, gli immobili locati, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice della vendita;
- 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze come definiti dall’art. 13 comma 2 della Legge 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa);

2) di confermare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:

- € 200,00 dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

- 3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- 4) di dare atto, altresì, che le presenti misure hanno applicazione dal 1° gennaio 2012.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 26-10-2012</p>	<p>Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ELIA BOLDRIN</p>
<p>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 26-10-2012</p>	<p>In relazione alla regolarità contabile, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ELIA BOLDRIN</p>

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FRANCESCO MONTEMURRO

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa LAURA DE MARCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio reg. n. _____ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ELIA BOLDRIN



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, li _____

